745. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Organizzazione dei tempi di esame: pdl n. 2916 e ddl n. 2646 e abb.	2
Comunicazioni	4
Missioni valevoli nella seduta del 13 novembre 2026	4
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge)	4
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	4
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	10
Documento ministeriale (Trasmissione)	11
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio)	11
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	12
Comunicazione di nomina governativa	12
Atti di controllo e di indirizzo	12
Interpellanze urgenti	13
Chiarimenti e iniziative in ordine alle criticità relative alla manutenzione e alla riqualificazione delle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo – 2-00982	13
Chiarimenti in merito all'incarico di coordinamento della struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché in ordine alla concessione autostradale A4 Brescia-Padova – 2-00983	14

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 2916 E DDL N. 2646 E ABB.

PDL N. 2916 – DIVIETO DI IMPORTAZIONE E DI PUBBLICITÀ DI BENI E SERVIZI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ISRAELIANI NEL TERRITORIO PALESTINESE OCCUPATO

Tempo complessivo: 14 ore e 40 minuti, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 6 ore e 40 minuti.

	Discussione generale	*Seguito dell'esame*
Relatore per la maggioranza	**10 minuti**	**20 minuti**
Relatore di minoranza	**10 minuti**	**10 minuti**
Governo	**20 minuti**	**20 minuti**
Richiami al regolamento	**10 minuti**	**10 minuti**
Tempi tecnici		**30 minuti**
Interventi a titolo personale	**1 ora e 20 minuti**	**40 minuti** *(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)*
Gruppi	**5 ore e 50 minuti**	**4 ore e 30 minuti**
Fratelli d'Italia	***45 minuti***	***44 minuti***
Partito Democratico – Italia democratica e progressista	***39 minuti***	***33 minuti***
Lega – Salvini premier	***37 minuti***	***30 minuti***
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE	***37 minuti***	***30 minuti***
MoVimento 5 Stelle	***36 minuti***	***29 minuti***
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe	***31 minuti***	***21 minuti***
Alleanza Verdi e Sinistra	***31 minuti***	***21 minuti***
Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare	***31 minuti***	***20 minuti***
Italia Viva – Casa riformista	***31 minuti***	***20 minuti***
Misto:	***32 minuti***	***22 minuti***
Futuro Nazionale Vannacci – Free	*15 minuti*	*9 minuti*
Minoranze Linguistiche	*7 minuti*	*5 minuti*
+Europa- Stati Uniti D'Europa	*5 minuti*	*4 minuti*
Sud chiama Nord	*5 minuti*	*4 minuti*

DDL N. 2646 E ABB. – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE

Tempo complessivo: 15 ore e 40 minuti, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 7 ore e 40 minuti.

	Discussione generale	***Seguito dell'esame***
Relatori	**20 minuti** (*complessivamente)*	**30 minuti** (*complessivamente*)
Governo	**20 minuti**	**20 minuti**
Richiami al regolamento	**10 minuti**	**10 minuti**
Tempi tecnici		**45 minuti**
Interventi a titolo personale	**1 ora e 20 minuti**	**48 minuti** *(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)*
Gruppi	**5 ore e 50 minuti**	**5 ore e 7 minuti**
Fratelli d'Italia	***40 minuti***	***42 minuti***
Partito Democratico – Italia democratica e progressista	***43 minuti***	***46 minuti***
Lega – Salvini premier	***35 minuti***	***30 minuti***
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE	***35 minuti***	***30 minuti***
MoVimento 5 Stelle	***39 minuti***	***39 minuti***
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe	***32 minuti***	***25 minuti***
Alleanza Verdi e Sinistra	***32 minuti***	***24 minuti***
Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare	***31 minuti***	***21 minuti***
Italia Viva – Casa riformista	***31 minuti***	***24 minuti***
Misto:	***32 minuti***	***26 minuti***
Futuro Nazionale Vannacci – Free	*15 minuti*	*11 minuti*
Minoranze Linguistiche	*7 minuti*	*5 minuti*
+Europa- Stati Uniti D'Europa	*5 minuti*	*5 minuti*
Sud chiama Nord	*5 minuti*	*5 minuti*

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 novembre 2026.

Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Calderone, Cappellacci, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colombo, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, D'Alessio, Della Vedova, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Ghio, Giachetti, Giagoni, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Lollobrigida, Longi, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzetti, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Pagano, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Romeo, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Siracusano, Speranza, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Ziello, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 novembre 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

BELLOMO ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali » (3184).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge VARCHI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali » (863) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iaia.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 184 del 23 settembre – 5 novembre 2026 (Doc. VII, n. 754), con la quale:

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio », come introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge

15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2024, n. 101, e dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante « Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *b)* e *d)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118 », sollevate – in riferimento agli articoli 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione ai princìpi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, nonché dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (« Normativa europea sul clima ») – dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con la sentenza non definitiva iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2025;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, per come convertito, e dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione ai princìpi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché dal regolamento n. 2021/1119/UE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con le ordinanze iscritte ai numeri 156, 164 e 168 del registro ordinanze 2025;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, per come convertito, e dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione ai princìpi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché dal regolamento n. 2021/1119/UE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con la sentenza non definitiva iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2025:

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

Sentenza n. 185 del 23 settembre – 5 novembre 2026 (Doc. VII, n. 755), con la quale:

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3); lettera *b)*, numeri 1) e 2); lettera *c)*, numeri 1) e 2); lettera *g)*, numeri da 1) a 4); lettera *h)*, numero 3), e lettera *i)*, numero 1), della legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, recante « Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transi-

torie », promosse, in riferimento agli articoli 3 e 39 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 3); lettera *b)*, numeri 1) e 2); lettera *c)*, numeri 1) e 2); lettera *g)*, numeri da 1) a 4); lettera *h)*, numero 3), e lettera *i)*, numero 1), della legge della regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

alla X Commissione (Attività produttive);

Sentenza n. 186 del 5 ottobre – 5 novembre 2026 (Doc. VII, n. 756), con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce all'articolo 341-*bis* dello stesso codice, sollevate, in riferimento complessivamente agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ancona, sezione penale, in composizione monocratica, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione terza penale e del riesame, in composizione monocratica, e dalla Corte d'appello di Firenze, sezione prima penale:

alla II Commissione (Giustizia);

Sentenza n. 190 del 6 ottobre – 6 novembre 2026 (Doc. VII, n. 757), con la quale:

dichiara che non spettava al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma non esplicitare le ragioni per le quali non ha ravvisato una possibile responsabilità della dottoressa Giusi Bartolozzi per concorso nei reati attribuiti al Ministro della giustizia in relazione ai fatti avvenuti tra il 19 e il 21 gennaio 2025, e che non spettava alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale non comunicare alla Camera la relativa determinazione del Collegio;

dichiara che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma avviare indagini ed esercitare l'azione penale nei confronti della dottoressa Giusi Bartolozzi per il reato di cui all'articolo 371-*bis* del codice penale, in relazione alle dichiarazioni da lei rese al Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale il 31 marzo 2025, senza avere ottenuto la previa autorizzazione della Camera competente ai sensi della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione):

alla II Commissione (Giustizia);

Sentenza n. 193 dell'8 giugno – 10 novembre 2026 (Doc. VII, n. 759), con la quale:

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 16, 17, 18, 18-*bis* e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, nonché degli articoli 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale) e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento all'articolo 13 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione mo-

nocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 del registro delle ordinanze del 2025;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 18, 18-*bis* e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, come convertito, relativamente alla previsione della impugnabilità dei provvedimenti in esame con ricorso per cassazione per i motivi di cui all'articoli 606, comma 1, lettere *a), b)* e *c),* del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 del registro delle ordinanze del 2025;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 16, 18, 18-*bis* e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, come convertito, nonché degli articoli 6, come novellato dal decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, come convertito, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come novellato dal citato decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 del registro delle ordinanze del 2025;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 16, 18, 18-*bis* e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 77, secondo comma, 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 120, 121, 122, 149, 174, 175 e 176 del registro delle ordinanze del 2025;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 16, 17, 18, 18-*bis* e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, come convertito, nonché degli articoli 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, come convertito, 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 72, primo comma, e 77, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 del registro delle ordinanze del 2025:

alla II Commissione (Giustizia);

Sentenza n. 194 del 7 ottobre – 12 novembre 2026 (Doc. VII, n. 760), con la quale:

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 29-*bis*, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli articoli 1, 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale per i minorenni di Venezia:

alla II Commissione (Giustizia);

Sentenza n. 198 del 21 settembre – 12 novembre 2026 (Doc. VII, n. 764), con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21-*ter*, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Magistrato di sorveglianza di Verona:

alla II Commissione (Giustizia);

Sentenza n. 199 del 7 ottobre – 12 novembre 2026 (Doc. VII, n. 765), con la quale:

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima:

alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 192 del 23 settembre – 9 novembre 2026 (Doc. VII, n. 758), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *ii)*, numero 10), della legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, recante « Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie », che ha sostituito l'articolo 55, comma 10, della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *ii)*, numeri 2) e 4), della legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, che ha inserito l'articolo 55, commi 1-*bis* e 2-*bis*, della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *aa)*, numero 2), della legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, che ha inserito l'articolo 38, comma 3-*bis*, della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *cc)*, numero 1), della legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, che ha inserito l'articolo 43, comma 2-*bis*, della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7, limitatamente alle parole « Sono esclusi dalle disposizioni precedenti i prodotti deperibili, deteriorabili o ad imminente scadenza »;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *zz)*, della legge della regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, che ha sostituito l'articolo 68 della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7, nella parte in cui non prevede, alla lettera *a*) del comma 1 del nuovo testo dell'articolo 68, che lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali sia consentito anche ai mercati dell'usato;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *ii)*, numeri 1), 5) e 6), della legge della regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, che ha modificato il comma 1, inserito il comma 2-*ter* e modificato il comma 3 all'articolo 55 della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7, promosse, in riferimento agli articoli 41, 117, commi primo, quest'ultimo in relazione all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, secondo, lettera *e*), in relazione all'articolo 11 delle legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *zz)*, della legge della regione Campania 16 ottobre 2025,n. 20, che ha sostituito l'articolo 68 della legge della regione Campania 21 aprile 2020, n. 7, promossa, in riferimento all'articolo 117,

primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge della regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, che ha modificato l'articolo 28, commi 3, 5, 8, lettera e*)*, 9 e 11, lettera *c)*, della legge della regione Campania 21 aprile 2020, n. 7, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

alla X Commissione (Attività produttive);

Sentenza n. 195 del 7 ottobre – 12 novembre 2026 (Doc. VII, n. 761), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 294, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che anche i componenti di un'unione civile possano adottare la medesima persona;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 294, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 10 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione prima civile, in composizione collegiale:

alla II Commissione (Giustizia);

Sentenza n. 196 del 5 ottobre – 12 novembre 2026 (Doc. VII, n. 762), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui, sostituendo il primo comma dell'articolo 635 del codice penale, fa riferimento alle manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;

ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente, riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevate, in riferimento agli articoli 17, 21 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 21 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica:

alla II Commissione (Giustizia);

Sentenza n. 197 del 7 ottobre – 12 novembre 2026 (Doc. VII, n. 763), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, nella parte in cui ha introdotto l'articolo 11-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante « Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *b)* e *d)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118 », limitatamente alle parole « ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5 »;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'articolo 11-*quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'articolo 11-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, promosse, in riferimento agli articoli 3, 4, 6 e 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), all'articolo 1 del decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 267 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio), nonché agli articoli 5 e 114, in relazione al principio di leale collaborazione, 116, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'articolo 11-*bis*, comma 1, lettere *g)* e *h)*, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, promosse, in riferimento agli articoli 3, 4, 6, 8 e 14 dello statuto speciale, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 e all'articolo 1 del decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 267, nonché agli articoli 116, primo comma, e 117, terzo comma della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'articolo 11-*bis*, comma 4, lettere *d)*, *g)* e *h)*, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 4 dello statuto speciale, agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, nonché agli articoli 5 e 114, in relazione al principio di leale collaborazione, 116, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'articolo 11-*ter*, commi 1 e 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, promosse, in riferimento agli articoli 3, 4, 6, 8 e 14 dello statuto speciale, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, all'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997) e all'articolo 1 del decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 267, nonché agli articoli 5 e 114, in relazione al principio di leale collaborazione, 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, promosse, in riferimento agli articoli 3, 9, 116, primo comma, e 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli articoli 3, 4 e 6 dello statuto speciale e agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, dalla Regione autonoma Sardegna:

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 12 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 73/2026 del 14 ottobre-9 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M4C2I3.3 – Assegnazione di borse di dottorato in collaborazione con le im-

prese – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 12 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 74/2026 del 14 ottobre-12 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M1C1I1.4.6 – Mobilità come servizio per l'Italia – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 12 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 75/2026 del 14 ottobre-12 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M1C1I1.4.3 – Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione IO – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 12 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 76/2026 del 14 ottobre-12 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M5C2I2.3.1 – *Social housing*: programma innovativo della qualità dell'abitare (PinQuA) – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 12 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la nota tecnico-illustrativa allegata al disegno recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 » (atto Camera n. 3174).

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 12 novembre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Vicinato settentrionale dell'Europa: una nuova strategia per l'Artide (JOIN(2026) 100 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2026) 612 final);

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2026) 613 final);

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Vicinato settentrionale dell'Europa: una nuova strategia per l'Artide (JOIN(2026) 100 final).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi dei commi 2, 4 e 4-*quater* dell'articolo 4 e delle lettere *d)*, *f)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nei mesi di settembre e ottobre 2026.

Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomina governativa.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione relativa alla proroga della nomina del signor Ennio Vigne a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Chiarimenti e iniziative in ordine alle criticità relative alla manutenzione e alla riqualificazione delle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo – 2-00982

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo costituiscono infrastrutture strategiche per la mobilità della Sicilia;

le due arterie sono gestite dal Consorzio per le autostrade siciliane (Cas) e da tempo sono interessate da diffuse criticità manutentive, con particolare riferimento alle barriere di sicurezza, alle gallerie, alla segnaletica, ai viadotti e alle condizioni generali delle carreggiate;

come riportato da diversi quotidiani e riviste di settore, dalle recenti ispezioni condotte dall'ingegnere Placido Migliorino, incaricato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sarebbero emerse gravi carenze nelle condizioni delle barriere laterali di sicurezza, alcune delle quali risalenti agli anni settanta e non più adeguate a garantire livelli di contenimento compatibili con l'energia d'urto dei veicoli, in particolare dei mezzi pesanti, le autostrade quindi da quanto riportato « non possono rendersi percorribili con adeguati *standard* di sicurezza »;

nel corso dei sopralluoghi sarebbero state riscontrate situazioni particolarmente preoccupanti, tra cui barriere di altezza insufficiente in corrispondenza di viadotti caratterizzati da rilevanti dislivelli, oltre a vegetazione incontrollata negli spartitraffico e ulteriori carenze manutentive;

secondo le informazioni diffuse in relazione agli esiti delle ispezioni ministeriali, le restrizioni alla circolazione potrebbero interessare circa 170 chilometri sui 260 complessivi delle autostrade A18 e A20, pari a circa il 65 per cento della rete, con l'introduzione di limiti di velocità particolarmente ridotti e ulteriori prescrizioni per la circolazione dei veicoli;

tra le misure prospettate figurerebbero la riduzione della velocità, la riorganizzazione delle corsie, l'interdizione della corsia di emergenza in alcuni tratti, il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti e l'obbligo di mantenere distanze minime di sicurezza tra gli stessi;

tali provvedimenti, pur finalizzati a ridurre i rischi per gli utenti, determinerebbero un significativo peggioramento delle condizioni di percorrenza, con possibili ripercussioni sui tempi di viaggio, sul trasporto delle merci, sulla mobilità dei pendolari e sull'accessibilità di numerosi territori siciliani;

l'eventuale chiusura delle tratte interessate produrrebbe conseguenze particolarmente gravi, considerata la limitata capacità della viabilità ordinaria alternativa, in particolare delle strade statali 113 e 114, di assorbire volumi di traffico così elevati;

desta particolare preoccupazione il fatto che criticità già segnalate in precedenti attività ispettive, non risulterebbero

essere state affrontate in maniera risolutiva, determinando il protrarsi di condizioni di rischio e l'adozione di misure emergenziali che incidono direttamente sulla sicurezza e sulla libertà di circolazione;

la vicenda si inserisce, inoltre, nel più ampio procedimento relativo alla permanenza della concessione in capo al Cas, rispetto al quale il Ministero avrebbe avviato le necessarie verifiche, in considerazione delle criticità gestionali e manutentive riscontrate;

gli utenti continuano a essere chiamati al pagamento del pedaggio anche in presenza di limitazioni significative alla circolazione e di servizi autostradali condizionati da interventi, cantieri e restrizioni, circostanza che solleva questioni in merito alla qualità del servizio reso e alla tutela dei consumatori;

come evidenziato dal presidente di Federconsumatori Sicilia, appare opportuno valutare la sospensione del pagamento dei pedaggi nei tratti interessati da gravi criticità infrastrutturali –:

se il Ministro interpellato sia a conoscenza delle criticità emerse dalle recenti ispezioni sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo e quali siano le risultanze ufficiali delle verifiche ministeriali, con particolare riferimento alle barriere di sicurezza, ai viadotti, alle gallerie e alla segnaletica, nonché se sia stata depositata la relazione ispettiva definitiva e quali prescrizioni e scadenze siano state impartite al Consorzio per le autostrade siciliane (Cas) e inoltre quando verrà pubblicata la relazione;

per quali ragioni le criticità già segnalate nelle precedenti ispezioni, anche nel 2021, non siano state risolte tempestivamente e quali criticità amministrative e gestionali siano state individuate in relazione agli eventuali ritardi nella manutenzione e agli inadempimenti degli obblighi concessori;

quali siano i tratti autostradali interessati dalle limitazioni alla circolazione, la durata prevista dei provvedimenti e i criteri tecnici adottati per stabilire i limiti di velocità e le prescrizioni per le diverse categorie di veicoli, nonché quale sia il cronoprogramma degli interventi urgenti necessari a ripristinare adeguate condizioni di sicurezza;

quale sia l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e formalmente impegnate per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle autostrade A18 e A20, quali somme siano già state liquidate e quali interventi siano effettivamente avviati o pronti a partire;

se il Ministro interpellato intenda promuovere un programma straordinario di messa in sicurezza delle due autostrade, coordinato tra Ministero, Regione Siciliana e Cas, con scadenze vincolanti, verifiche periodiche e pubblicazione dei verbali ispettivi, delle prescrizioni impartite e dello stato di avanzamento dei lavori, garantendo la massima trasparenza nei confronti dei cittadini;

all'esito delle verifiche ministeriali circa l'adeguatezza dell'attuale assetto gestionale e il rispetto degli obblighi concessori, quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interpellato intenda assumere, anche valutando la sussistenza dei presupposti per la revoca della concessione, e, nelle more della definizione del procedimento di revoca, se intenda adottare iniziative di competenza a tutela degli utenti, anche mediante la sospensione del pagamento dei pedaggi o la riduzione delle tariffe in presenza di limitazioni significative e prolungate alla circolazione.

(2-00982) « D'Orso, Morfino, Carmina, Iaria, Fede, Barzotti, Scerra, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Amato, Caso, Orrico, Aiello, Carotenuto, Tucci ».

Chiarimenti in merito all'incarico di coordinamento della struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo

delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché in ordine alla concessione autostradale A4 Brescia-Padova – 2-00983

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) n. 226 del 31 maggio 2019 è stata riorganizzata la struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, posta alle dipendenze funzionali del Ministro;

l'articolo 5, comma 12, del medesimo decreto stabilisce che al coordinatore e ai componenti della Struttura tecnica si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi, incompatibilità e inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni;

con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 397 del 16 dicembre 2022, l'ingegner Elisabetta Pellegrini, dirigente della provincia di Verona in aspettativa, è stata nominata, a tempo pieno, coordinatore della struttura tecnica, con un compenso annuo lordo di euro 195.714,86;

l'articolo 4 del decreto prevede, a pena di decadenza, l'incompatibilità con attività riferibili alle procedure inerenti alla realizzazione delle infrastrutture strategiche e al supporto tecnico al PNRR, nonché il divieto di incarichi suscettibili di determinare conflitti di interesse;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2026, l'ingegner Pellegrini è stata nominata Commissario straordinario di Governo per la realizzazione del programma infrastrutturale di edilizia integrata, dichiarato di preminente interesse strategico nazionale. Il decreto attribuisce al Commissario funzioni di coordinamento, monitoraggio e controllo sugli investimenti, rinviando a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la costituzione della struttura di supporto e la determinazione del compenso, che dovrà comunque rispettare il limite massimo pari al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

dalla dichiarazione dell'ingegner Pellegrini del 30 novembre 2025, pubblicata nella sezione « Amministrazione trasparente » del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emergono quattro incarichi dalla stessa ricoperti: consigliere per le questioni infrastrutturali presso l'ufficio di diretta collaborazione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, con un compenso annuo lordo di euro 30.000, presidente del collegio consultivo tecnico (Cct) costituito da Aps Holding S.p.a. e Vittadello S.p.a., con un compenso complessivo previsto di euro 104.829,36; componente del Cct costituito da Rete ferroviaria italiana S.p.a. e Consorzio Iricav due; presidente del Cct costituito dalla giunta regionale della Campania – Struttura di missione PNRR. Per questi ultimi due incarichi non è indicato il compenso complessivo lordo previsto;

l'articolo 3 del decreto n. 226 del 2019 riserva esclusivamente alle Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti gestionali in materia di strade e autostrade, tenendoli distinti dalle funzioni della Struttura tecnica e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, le procedure di affidamento delle concessioni autostradali rientrano nelle competenze della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale (Dg Autostrade), diretta dall'ingegner Sergio Moschetti;

con specifico riferimento alla concessione autostradale A4 Brescia-Padova, in scadenza il 31 dicembre 2026, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con atto di segnalazione n. 1 del 1° aprile 2026, ha sollecitato l'indizione della gara e, secondo notizie di stampa, con nota del 9 luglio

2026 l'ingegner Moschetti avrebbe comunicato all'Anac e alla Commissione europea l'intenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di pubblicare il bando;

risulta agli interpellanti che il Ministero, tuttavia, starebbe valutando, d'intesa con la regione Veneto, un affidamento diretto *in-house* alla società Concessioni autostradali venete (Cav);

il presidente della regione Veneto, Alberto Stefani, avrebbe partecipato a un incontro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con un gruppo di tecnici guidato dall'ingegner Pellegrini, dedicato all'affidamento *in-house* –:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia verificato la compatibilità dell'incarico di coordinatore della struttura tecnica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 397 del 2022, alla luce dell'incarico di Commissario straordinario di Governo conferito all'ingegner Elisabetta Pellegrini e se intenda fornire elementi in ordine agli esiti di tali verifiche;

se intenda, per quanto di competenza, fornire ogni elemento relativo agli atti di conferimento dei tre incarichi in collegi consultivi tecnici dichiarati dall'ingegner Pellegrini il 30 novembre 2025, le relative richieste di autorizzazione e le autorizzazioni eventualmente rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dall'amministrazione di appartenenza, vista la disciplina che vieta ai dipendenti pubblici lo svolgimento di incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati;

se si intenda rendere noto l'ammontare del compenso spettante all'ingegner Pellegrini per l'incarico di commissario straordinario di Governo, precisando se il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto per la sua determinazione sia stato adottato e in che modo sia assicurato il rispetto del tetto retributivo previsto;

se risulti, per quanto di competenza, l'ammontare dei compensi spettanti all'ingegner Pellegrini quale componente del Cct costituito da Rete ferroviaria italiana S.p.a. e Consorzio Iricav Due e quale presidente del Cct costituito dalla giunta regionale della Campania – Struttura di missione PNRR;

con particolare riferimento alla concessione autostradale A4 Brescia-Padova, per quali ragioni, nonostante la Dg Autostrade abbia comunicato all'Anac e alla Commissione europea l'intenzione di procedere alla pubblicazione del bando di gara, a oggi tale bando non sia stato ancora pubblicato, e quali siano le motivazioni per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti insista invece sull'affidamento *in-house*, e se, in tale ambito, la struttura tecnica o il suo coordinatore abbiano svolto alcun ruolo;

se la società Cav, possibile affidataria *in-house*, disponga delle risorse necessarie per realizzare gli investimenti previsti dal piano economico-finanziario della nuova concessione.

(2-00983) « Bonelli, Zanella ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

19ALA0223350